

Considerato, altresì, che la differenza ha già costituito economia di spesa, la restante parte ammontante ad € 730,07 è accertata come economia di perenzione;

Decreta:

**Art. 1**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è disposta la revoca del contributo concesso ai sensi degli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, con il decreto 28 aprile 2006, n. 874/7S e a carico dell'impresa artigiana "Plast 2000 di Nicosia Francesco & Campisi Gaetano s.n.c." (I.D.: EN 297), con sede in Regalbuto (EN) G.F. Ingrassia n. 299 - P.I.: 00663240869, impegnato con D.D.S. n. 6063/9 del 27 dicembre 2011 per € 586,89 e autorizzato con D.D.S. n. 6055 del 27 dicembre 2011 per la somma complessiva di € 1.316,88.

**Art. 2**

La somma di € 586,89 viene accertata come economia di perenzione, considerato che la differenza ammontante ad € 730,07 ha già costituito economia di spesa.

**Art. 3**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica medesima.

Il presente decreto è inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 16 maggio 2018.

GRECO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle attività produttive in data 21 maggio 2018 al n. 273.

(2018.23.1421)120

DECRETO 15 giugno 2018.

**Disposizioni in materia di panificazione.**

**L'ASSESSORE  
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione,  
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, recante "Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati del pane e delle paste alimentari";

Visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502, recante "Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146";

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

Visto il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Considerata l'esigenza di garantire una corretta informazione al consumatore;

Ritenuto, pertanto, coerentemente con le disposizioni nazionali vigenti in materia di lavorazione e di commercio del pane, di dover provvedere in merito;

Decreta:

**Art. 1**

**Pane**

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).

2. Nella produzione del pane possono essere, altresì, impiegati, oltre agli ingredienti previsti dal comma 1, altri ingredienti alimentari, quali spezie, erbe aromatiche, olio di oliva, olio extravergine di oliva e grasso di suino (strutto), secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

3. In conformità all'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si intende:

a) per "pane fresco" il pane che sia stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione e ad altri trattamenti con effetto conservante di materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, eccezion fatta per le tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza additivi conservanti e che sia posto in vendita al consumatore finale entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale e comunque non oltre le ventiquattro ore dal momento in cui sia stato completato il processo produttivo. E' ritenuto continuo, ai fini della denominazione in oggetto, il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;

b) per "pane conservato" il prodotto che non ha le caratteristiche di cui alla precedente lettera a). Non rientra in tale definizione il pane sottoposto a successivi processi di lavorazione finalizzati all'essiccamento, tostatura e biscottatura del prodotto.

**Art. 2**

**Pane parzialmente cotto**

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nonché dell'articolo 1 del D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in compartimenti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti:

a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato;

b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.

2. Ove le operazioni di completamento della cottura e di confezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell'area di vendita.

**Art. 3**  
**Sanzioni**

1. Nel caso di denominazione diversa o difforme da quelle elencate all'articolo 1, quali l'utilizzo di denominazione pane di giornata, pane appena sfornato e pane caldo, nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazione, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, trovano applicazione le san-

zioni di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c) e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 4 luglio 1967, n. 580 e s.m.i.

**Art. 4**

*Publicazione e entrata in vigore*

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 anche nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 15 giugno 2018.

TURANO

(2018.25.1541)035

**ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**

DECRETO 16 aprile 2018.

**Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.**

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l'altro, si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Visto l'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 4, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 30 aprile 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al